

FISCO

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

**Adempimenti.** Comunicato stampa delle Entrate in vista del termine per il ravvedimento a 90 giorni

# Integrativa con forfait a 28 euro

## Presentazione della dichiarazione da effettuare entro il 29 dicembre

**Mario Cerofolini**  
**Lorenzo Pegorin**

■ **Dichiarazione integrativa** nei novanta giorni con sanzione fissa di **28 euro**. È questo il principale chiarimento contenuto nel **comunicato stampa** di ieri sera, con il quale l'**agenzia delle Entrate** è intervenuta al fine di chiarire, a pochi giorni dalla scadenza del termine del 29 dicembre prossimo, le modalità operative con le quali procedere, per il tramite del ravvedimento operoso, alla correzione delle dichiarazioni infedeli riferite al periodo d'imposta 2014.

La precisazione, si è resa quanto mai necessaria per effetto delle modifiche introdotte ad opera della legge 190/2014 (legge Stabilità 2015) sulla disciplina del ravvedimento operoso, nell'ambito del quale è stata introdotta la specifica ipotesi sanzionatoria applicabile solo per le violazioni commesse mediante la dichiarazione e sanate nei 90 giorni successivi alla presentazione della stessa.

In particolare, così come anche chiarito dalla circolare 23/E/2015, in questa specifica ipotesi la sanzione in misura fissa di 258 euro prevista in caso di irre-

golare dichiarazione, vien così a essere ridotta a un nono, per effetto della nuova lettera a-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 472/97.

Le Entrate in passato avevano equiparato sul piano sanzionatorio la dichiarazione integrativa nei 90 giorni dal termine a una dichiarazione tardiva (circolare 11/E/2010). Per questo,

### LE ALTRE INDICAZIONI

**Ticket di 25 euro** per la dichiarazione omessa. Resta, in ogni caso, se dovuta la sanzione prevista per i mancati versamenti

nonostante l'introduzione della specifica fattispecie sanzionatoria (lettera a-bis, articolo 13, decreto legislativo 472/97) qui richiamata, tutto lascia presagire in ordine alla conferma di tale impostazione. In effetti tale interpretazione è stata suffragata anche dal comunicato stampa di ieri, poiché è stato chiarito che la presentazione della dichiarazione integrativa entro i 90 giorni dalla scadenza

del termine integra la violazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 471/97 che prevede, per l'appunto, la sanzione in misura fissa pari a 258 euro.

Quel che genera qualche perplessità, se non altro in termini di equità del sistema sanzionatorio, è la previsione della riduzione a 1/9 della penalità, (pari quindi a 28 euro) anziché a 1/10 in caso di ravvedimento operoso legato alla presentazione della dichiarazione integrativa nei 90 giorni.

In questo caso infatti, la correzione viene aggravata in misura diversa rispetto alla specifica ipotesi legata all'omessa presentazione della dichiarazione, il cui invio nei 90 giorni rimane sanzionabile a 25 euro (1/10 del minimo). Questo al di là della risibile differenza in termini di impatto finanziario (pari a 3 euro), rimane comunque un risultato di "sistema" sicuramente poco razionale, poiché nell'ambito della regolarizzazione spontanea risulta penalizzato chi corregge un'infedele dichiarazione piuttosto di chi si trova a sanare ex novo una mancata presentazione.

Se alla mancata o infedele di-

chiarazione si accompagna anche un tardivo od omesso/inferiore versamento di imposte, ovvero l'utilizzo di un credito in misura superiore, il contribuente potrà regolarizzare tali violazioni facendo riferimento alla sanzione per omesso versamento (pari al 30%), ridotta secondo le misure previste dall'articolo 13 del decreto 472/97 in ragione del momento in cui interviene il versamento.

Riepilogando, nell'ipotesi di presentazione della dichiarazione integrativa nei 90 giorni il contribuente dovrà procedere al versamento della sanzione in misura fissa pari a 28 euro (codice tributo 8911 anno 2015); la stessa, sarà però pari a 25 euro nell'ipotesi di presentazione della dichiarazione omessa nei 90 giorni (anche qui codice tributo 8911 anno 2015). Resta altresì confermato che in entrambe le ipotesi, in presenza di violazioni legate al pagamento dei tributi dovuti in base alla dichiarazione, la sanzione per omesso versamento rimane pari al 30%, e si va ad aggiungere a quella prevista in misura fissa che sana solo la violazione dichiarativa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Agenzie.** Dal 1° gennaio

## Per Entrate e Territorio fusione a regime

**Giovanni Parente**  
ROMA

■ **Gli uffici provinciali del Territorio** costituiranno un'articolazione interna delle **direzioni provinciali delle Entrate** con la soppressione dei rispettivi reparti e settori di staff. Le uniche eccezioni riguarderanno le quattro aree metropolitane più grandi. Si appresta così a entrare a regime anche al livello provinciale la fusione tra Entrate e Territorio, avviata negli scorsi anni in un'ottica di spendi-review. Il provvedimento firmato dal direttore Rossella Orlando approva l'atto finale per la nuova articolazione in tre delle direzioni provinciali, a opera del provvedimento emanato dal 1° gennaio.

La misura non interesserà le province di Roma, Milano, Torino e Napoli, in cui sono due direzioni provinciali (a Roma sono tre) e un solo ufficio provinciale del Territorio. In queste aree, gli uffici del Territorio continueranno a operare come strutture autonome nell'attuale assetto, poiché «la suddivisione delle loro competenze tra le diverse direzioni provinciali - come precisa il provvedimento - sarebbe stata irrazionale e foriera di inefficienze».

Tra gli effetti della nuova articolazione, nelle aree di staff delle direzioni provinciali confluiscono per materia le funzioni finora svolte dalle analoghe articolazioni degli uffici provinciali: queste ultime (94 reparti e 3 settori, tutti di livello non dirigenziale) vengono quindi soppresse. Inoltre viene rivisto il livello di graduazione di quattro posizioni di direttore di uffici provinciali, per renderlo coerente con la nuova collocazione organizzativa. La nuova articolazione consente la riduzione di die posizioni da **dirigente** (da 989 a 987) e di tre **Pos** (da 338 a 335).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Contenzioso/1.** Da luglio a settembre liti in crescita del 29,4% tra Ctp e Ctr

# Pendenze in calo del 7,3% ma aumentano i ricorsi

■ **Meno pendenze ma ricorsi** in aumento. È la fotografia che emerge dal rapporto sul **contenzioso tributario** relativo al trimestre luglio-settembre, diffuso ieri dalla direzione Giustizia tributaria del Mef.

Le controversie complessivamente pendenti al 30 settembre scorso tra Commissioni di primo e secondo grado ammontano a 547.139. In questo caso si registra un decremento del 4,4% (-25.110 ricorsi) rispetto al 31 dicembre 2014 e del 7,3% (-42.961 ricorsi) rispetto al 30 settembre 2014.

Al contempo, però, i ricorsi pervenuti complessivamente nei due gradi di merito sono stati 44.049, con un incremento del 29,4% (+10.014 ricorsi) rispetto al trimestre luglio-settembre 2014. In particolare, sono stati presentati 31.358 ricorsi presso le Ctp e 12.691 appelli presso le Ctr. Rispetto allo stesso periodo del 2014, il flusso delle nuove controversie presentate cresce sia nel primo grado di giudizio (+33,9%), sia nel secondo grado di giudizio (+19,6%). Sono state definite complessivamente 55.981 controversie, in aumento rispetto all'analogo

periodo del 2014 (+7% pari a 3.669 controversie).

Ma vediamo nel dettaglio l'andamento nel terzo trimestre 2015. Nelle Ctp la percentuale di giudizi definitivamente favorevoli all'impositore è il 44,4%, contro il 43,5% del periodo precedente. Nei Ctr, invece, il valore complessivo dei ricorsi definiti nel periodo).

Nelle Ctr, le cause concluse con giudizi completamente favorevoli all'ente impositore sono il 44,6% della totalità dei provvedimenti emessi, per un valore complessivo pari a 1,04 miliardi di euro (il 38,9% del valore complessivo degli appelli definiti nel periodo).

Mentre i giudizi completamente favorevoli al contribuente sono il 41,2%, per un valore complessivo pari a 686,7 milioni di euro (il 25,6% del valore complessivo degli appelli definiti nel periodo).

Le **istanze di sospensione** accolte nel primo grado di giudizio rappresentano quasi il 51% di quelle complessivamente decise per un valore di 1,77 miliardi. In secondo grado, invece, le sospensive rappresentano il 29,4% delle istanze complessivamente decise e valgono 93,5 mln di euro.

**N.T.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### numeri

**547.139****Le pendenze**

I ricorsi ancora pendenti in Ctp e Ctr al 30 settembre scorso: il dato fa registrare una flessione del 7,3% rispetto al 30 settembre del 2014

**44.049****I nuovi ricorsi**

I ricorsi pervenuti nei due gradi di merito sono aumentati di oltre il 29% rispetto al trimestre luglio-settembre 2014

**Cassazione.** Il prelievo sulle segregazioni «ante 2006» non è proporzionale, come sostenuto dal fisco

# Per il trust imposte in misura fissa

**Angelo Busani**  
**Elisabetta Smaniotto**

■ **L'atto di dotazione del trust** sconta le **imposte ipotecaria e catastale** non in misura proporzionale ma in misura fissa, perché non vi è manifestazione di capacità contributiva, in quanto essa si esprime nel momento in cui il **trustee** attribuisce i beni del trust ai beneficiari.

È questa la sorprendente decisione della Cassazione nella sentenza n. 25480 del 18 dicembre 2015. La sentenza, beninteso, riguarda un trust istituito prima del 16/2/2006, e cioè la norma che ha istituito la tassazione dei vincoli di destinazione oggi vigente.

Nel caso giudicato dalla Cassazione si discuteva dell'applicazione all'atto di dotazione di un trust delle imposte di registro, ipotecaria e catastale; e cioè se, anteriormente al 16/2/2006, si dovessero applicare le tre imposte in misura proporzionale,

come preteso dall'agenzia delle Entrate, o con l'imposta fissa. La Cassazione oggi conferma che la pretesa dell'imposta proporzionale era infondata. Ma non si tratta di una sentenza che ha riverberato solo sul passato. Anzi tutto, qualora fossero ancor oggi pendenti in giudizio controversie inerenti la tassazione di atti di dotazione di trust stipulati ante il 26/2, non potrebbe non tenerne conto (tralasciando qui ogni ragionamento sul punto che, ove non vi sia contenzioso in atto, solo oggi si apprende di aver per anni versato imposte non dovute e che l'Amministrazione ha sostenuto una tesi infondata, vale a dire la tesi secondo cui la manifestazione di capacità contributiva si avrebbe al momento dell'atto istitutivo del trust e non nel momento in cui il trustee riversa sui beneficiari il patrimonio del trust).

Inoltre, se è vero che la senten-

za n. 25478 non può essere applicata alla tassazione con l'imposta di donazione degli atti di dotazione di trust stipulati oggi giorno (poiché è radicalmente mutato il panorama normativo, che prevede l'applicazione dell'imposta di donazione e non più quella di registro), è però vero che la sentenza riconosce come non dovute le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale. Questa conclusione è assai rilevante anche attualmente in quanto, se l'atto di dotazione di trust coinvolge beni immobili, le imposte ipotecarie e catastali sono coinvolte in un atto di dotazione di trust tanto quanto lo erano ante entrata in vigore del 16/2.

Per giungere alla decisione, la Cassazione ricorda l'orientamento dell'amministrazione finanziaria, che riteneva che l'atto di dotazione del trust dovesse scontare l'imposta proporzionale di registro in ragione della rile-

vata carenza del profilo di liberalità nei confronti del trustee. La sentenza della Cassazione altresì rammenta che a questa tesi si era contrapposto un distinto «cospicuo orientamento di matrice dottrinale», secondo il quale, invece, l'imposizione doveva realizzarsi solo al momento dell'attribuzione del bene al beneficiario, perché in quel momento sarebbe divenuto effettivo il trasferimento di beni indice di capacità contributiva.

Per la Suprema Corte dunque «è errato affermare che l'atto istitutivo di un trust andrebbe annoverato nell'alveo degli atti a contenuto patrimoniale per il sol fatto che il consenso prestato riguarda un vincolo su beni nuovi di valore economico» e ciò poiché «una tale affermazione contrasta sia con le caratteristiche tipiche del trust come istituto giuridico».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### In breve

#### L'INTESA

## Firmato il contratto dirigenti per i servizi pubblici locali

Confservizi - la Confederazione che riunisce Utilitalia e Asstra, dei settori energia, ambiente, acqua e trasporto locale - ha siglato con Federmanager l'accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale dei dirigenti (22 dicembre 2009) per i dirigenti delle imprese di pubblica utilità.

L'accordo di rinnovo, che decorre dal 1° gennaio 2016: ■ conferma la parte relativa alla retribuzione variabile dei dirigenti, agganciandola anche ai risultati dell'azienda; ■ rende più flessibile il mutamento di funzioni e

responsabilità dei dirigenti; ■ impegna le parti alla realizzazione di politiche attive congiunte per i dirigenti in cerca di occupazione.

Per il presidente di Confservizi, Giovanni Valotti, «questo accordo allinea finalmente la gestione del rapporto con i dirigenti alle logiche del mercato. Energia, acqua, rifiuti, gas e trasporti hanno esigenze industriali molto differenti, ma la flessibilità e la qualità dei manager sono ormai requisiti imprescindibili per tutti».

#### UNAGRACO

## Confronto a Bari sulle strategie nel contenzioso tributario

Le strategie difensive nel contenzioso tributario e la parziale riforma del processo sono stati gli argomenti portanti del convegno organizzato da Unagraco, l'Unione nazionale commercialisti ed esperti contabili, che si è svolto nella sede dell'Ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Bari. L'appuntamento ha rappresentato un momento di formazione professionale continua per dottori commercialisti ed esperti contabili, avvocati e giudici

tributari, oltre che un'importante occasione di confronto sulle nuove strategie difensive nel contenzioso tributario e sulle principali modifiche processuali introdotte. «La riforma - ha spiegato il presidente dell'Unagraco, Giuseppe Diretto - è un primo passo per risolvere alcuni problemi del processo tributario. Sono, però, necessarie ulteriori e importanti modifiche. La più importante è la gestione del processo affidata a un organismo terzo diverso dal Mef».

## IMPRENDITORI ITALIANI NEL MONDO

# G. MONDINI è top player nelle macchine confezionatrici per l'industria alimentare

*Il Politecnico di Milano l'ha riconosciuta prima azienda italiana come attrattività, nel ranking delle medie imprese, per redditività e liquidità*

**N**ato nel 1972 **G. MONDINI Spa** di Cologne (Brescia), è oggi leader mondiale nella progettazione e produzione di macchine confezionatrici e continua a stupire per i suoi risultati. La filosofia che ne caratterizza l'ascesa è la costante e inesaurita attività di ricerca e innovazione. Già alla fine del XX secolo i grandi economisti definivano l'Innovazione come una nuova "teologia Industriale" e vero motore di crescita delle Nazioni contemporanee. Il dinamismo delle variabili tecnologiche, economiche, sociali e geopolitiche, frutto della globalizzazione, ha ridotto le distanze fisiche e culturali, posto i mercati in contatto sempre più stretto e dato luogo ad una forte accelerazione nei cambiamenti. Nella odierna società l'innovazione tecnologica nell'industria rappresenta l'elemento determinante della produttività, della competitività, della crescita, dello sviluppo sociale e culturale di un Paese. La grande intuizione di Giovanni Mondini assistito dalla moglie Iole e dai figli Cristina, Mazzino, Melisenda e Paolo è stata



**G. Mondini Spa.**  
Giovanni Mondini, presidente

quella di trasformare le invenzioni, anche straordinarie, da qualcosa di puramente scientifico in prodotti innovativi e creativi per soddisfare le esigenze del settore packaging definite da un mondo in costante evoluzione con nuovi bisogni e abitudini. La **G. MONDINI**, in sinergia con molti clienti di fama mondiale, studia costantemente nuove soluzioni, nuove applicazioni, prefiggendosi traguardi sempre più ambiziosi. La certezza è che la concorrenza del prezzo è importante,

ma contano di più la concorrenza e la qualità del prodotto, la collaborazione e simbiosi costanti col cliente, la ricerca dell'eccellenza, di nuove fonti di offerta, nuovi tipi di organizzazione.

Nel matrimonio di questa Filosofia con altri valori - come etica, onestà, lungimiranza, grande valorizzazione del capitale umano - sta il segreto dell'affermazione dell'azienda passata in un decennio da un fatturato di 35 milioni ad un fatturato 2015 a ridosso dei 70 milioni ottenuto in oltre 50 paesi nel mondo, tra cui spiccano Francia, Spagna, Gran Bretagna, Stati Uniti, Australia, Medio Oriente, Russia, Giappone. Nuove assunzioni di giovani ingegneri, progettisti, tecnici, meccanici hanno rinverdito la forza lavoro, giunta ormai alle 180 unità, in modo da garantire una continuità nelle specializzazioni, oltre naturalmente a nuove idee, nuove strategie. Un futuro di grandi progetti, grandi investimenti, ma soprattutto grande impegno e lavoro, strumenti imprescindibili dello sviluppo e del progresso.

[www.gmondini.com](http://www.gmondini.com)

**Professionisti.** La Ue contesta la lentezza nel recepimento della direttiva 39/2010

# Rischio di infrazione sulla disciplina-revisori

**Benedetta Pacelli**

■ L'Italia a rischio di **infrazione europea** in materia di **revisione legale**. Nel frattempo il Governo tenta la corsa per emanare i decreti che

all'attuazione del **decreto legislativo** 39/10 (di recepimento della direttiva Ue 43/06), primo tratto l'atteso schema «di decreto del ministro della Giustizia recante il regolamento per l'attuazione della disciplina legislativa dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale». A fare il punto della situazione Virgilio Baresi, presidente dell'Istituto nazionale dei revisori legali in occasione dell'inaugurazione della nuova sede a Roma.

Dunque mentre lo Stato italiano rischia di incappare in una procedura di infrazione per il mancato recepimento della direttiva Ue sui principi della revisione legale (nel frattempo l'Europa ha emanato quella successiva che dovrà essere recepita nel giugno 2017), dalla Giustizia arriva la nuova rassicurazione: entro marzo 2016 arriverà il Dm sulle regole per l'accesso al registro dei revisori, un testo oggetto di discussione negli ultimi anni tra Governo, Parlamento e categorie, revisorie e commercialisti soprattutto. Il Dm chiamato a disciplinare l'esame di idoneità professionale per essere iscritti al registro dei revisori, prevederebbe una soluzione compromissoria tra le due realtà professionali stabilendo per gli aspi-

ranti alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile una prova integrativa sulle materie della revisione nella stessa sessione di esame.

In pratica coloro che «hanno superato l'esame di stato di cui agli articoli 46 e 47 del dlgs 139/05 per le professioni di commercialista e di esperto contabile» sosterranno solo le prove di esame sulle materie previste per la revisione, «durante le sessioni stabilite

te ogni anno con decreto ministeriale per l'esame di stato da commercialista, in apposite giornate dedicate agli aspiranti revisori». Naturalmente a patto di aver completato un tirocinio di 36 mesi così come prevedono le norme europee sulla revisione e non solo 18 come invece stabilisce la legge italiana per l'accesso all'Albo.

Grande attesa vi è anche per il regolamento sui principi etici e l'indipendenza che il revisore deve possedere nello svolgimento della sua attività. Anche in questo caso oggetto del contendere al tavolo tecnico costituito presso il ministero dell'Economia è se considerare l'attività di revisione una funzione del dottore commercialista, come osserva il Consiglio nazionale dei commercialisti, oppure se una professione, come invece secondo l'Istituto dei revisori stabilisce l'Europa.

Infine a mancare all'appello i regolamenti sul controllo di qualità, cui saranno sottoposti periodicamente i revisori, e sulla formazione continua d'ora in poi un obbligo per il professionista. «Da anni - ha dichiarato il presidente dell'Inrl Baresi - la Commissione europea sta lavorando per far diventare la revisione legale una professione unica nei 28 Paesi, anche per rendere uniformi i bilanci all'interno della Ue. L'unico soggetto che può garantire così serietà e indipendenza, controlli contabili più trasparenti è proprio questo professionista».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole **24 ORE**.com

**QUOTIDIANO DEL FISCO**  
Contraddittorio e patent box

Sul Quotidiano del Fisco di oggi: l'analisi di **Andrea Carinci** sul contraddittorio preventivo; un approfondimento di **Pasquale Murgo** sul patent box; un articolo di **Andrea Taglioni** sull'applicazione dell'Iva nel contratto di licenza.

[www.quotidianofisco.ilssole24ore.com](http://www.quotidianofisco.ilssole24ore.com)